

Rassegna Stampa

del

21 dicembre 2015

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

SETTORE LAPIDEO. La soddisfazione dei deputati Mimmo Fazio e Paolo Ruggirello della terza commissione Ars

Piano delle cave, c'è il benessere Lo strumento operativo nel 2016

●●● Il 2016 vedrà finalmente operativo il nuovo Piano delle Cave, strumento indispensabile per attivare i nuovi piani di coltivazione estrattiva dei materiali lapidei e di pregio. Sul piano, infatti, ha espresso parere favorevole la terza Commissione Attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana, della quale fanno parte i deputati trapanesi Paolo Ruggirello e Mimmo Fazio.

L'importante strumento che è insieme di regolazione e di programmazione delle attività estrattive sarà rimesso alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, ottenuta la quale entrerà in vigore.

«Esprimo soddisfazione per l'esito dei lavori e apprezzamento per il fatto che la commissione ha voluto recepire le indicazioni proposte», commenta Fazio in riferimento alle indicazioni che egli stesso ha formulato alla commissione, dopo aver raccolto le impressioni e le informazioni degli operatori di categoria, e che sono state inoltre tradotte in un invito al Governo regionale perché si rivedano velocemente i vincoli posti in molte zone limitrofe alle aree estrattive, in particolare nel Bacino di Custonaci. «Molti di questi vincoli sono divenuti inadeguati e ampiamente superati - afferma Fazio -, rappresentando ormai solo un ostacolo allo svilup-

po della attività estrattiva senza garantire al contempo nessuna tutela per il paesaggio e l'ambiente».

Ruggirello non manca di sottolineare che il piano era passato allo studio di una serie di osservazioni sollevate da Legambiente. Nel ribadire la convinzione che «l'inizio del nuovo anno sarà accompagnato dalla disponibilità di uno strumento necessario alle attività del comparto estrattivo» evidenzia, quindi, che questo comparto, nella sola provincia di Trapani, occupa circa tremila lavoratori e vanta dati percentuali di export in crescita. (GGI)

FONDO UE PER LO SVILUPPO REGIONALE, SI È RIDOTTO IL RISCHIO DI PERDERE QUOTE DI COFINANZIAMENTI Fesr, per Bruxelles Sicilia al 70%. Ma il governatore dice 85%

BRUXELLES. A meno di due settimane dalla fine del periodo di programmazione 2007-2013, la media italiana nell'assorbimento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) è quasi all'80 per cento e secondo la Commissione Ue il rischio di perdere quote di cofinanziamento che le erano state assegnate per la programmazione 2007-2013 «si è notevolmente ridotto».

Campania e Sicilia - secondo Bruxelles - continuano a muoversi più lentamente, col tasso di spese certificate al 70 per cento, mentre la Calabria ha recuperato ed è prossima alla media nazionale. Fanalino di coda resta il Programma nazionale (Pon) Trasporti, col 59 per cento.

Impossibile dire al momento che il pericolo di perdere dei soldi sia alle spalle - spiegano a Bruxelles - ma anche grazie al sostegno e al lavoro delle Task force, per i Programmi operativi regionali (Por) Campania, Sicilia, Calabria e Pon Trasporti, che negli anni passati avevano accumulato gravi ritardi, le probabilità si sono assottigliate.

Comunque sia, anche se la fatturazione si dovrà concludere entro il 2015 - si evidenzia - i servizi della Commissione continueranno a certificare e rimborsare fino al marzo 2017. E solo in quel momento sarà possibile fare davvero una stima precisa della perdita potenziale.

La data del 31 dicembre 2015 è infatti il termine ultimo di ammissibilità della spesa rendicontabile alla Commissione per il ciclo 2007-2013 (con minime deroghe). Ma l'eventuale disimpegno delle risorse avviene soltanto a chiusura, cioè dopo l'istruttoria della Commissione sui documenti presentati entro il 31 marzo 2017, data entro la quale è necessario inviare domanda di pagamento.

Un drappello di Regioni dell'area "competitività"

hanno comunque già raggiunto la meta, o stanno per farlo. In particolare sono: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta. Lo stesso vale per la Puglia ed il Pon Educazione. A parte la Puglia che rientra tra le regioni dell'Obiettivo Convergenza, c'è da sottolineare che le regioni del Centro-Nord hanno a disposizione finanziamenti Ue che difficilmente superano il miliardo di euro. Essendo regioni "ricche", infatti, i fondi dell'Unione europea sono destinati alla competitività. D'altronde, non avrebbe senso destinare le stesse risorse, per esempio alla Sicilia e al Trentino Alto Adige o alla Lombardia, dove il reddito medio pro-capite è circa il doppio rispetto a quello dei siciliani.

Intanto, seppure con due anni di ritardo, anche gli ultimi programmi italiani delle politiche di coesione per il periodo 2014-2020 sono stati approvati. In tutto l'Italia riceverà 32,8 miliardi di contributi europei per la gestione di una cinquantina di programmi operativi: di questi aiuti 22,3 andranno alle Regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Per quanto riguarda il livello di spesa certificata dalla Regione siciliana, secondo quanto affermato dal presidente della Regione, durante il dibattito sulla mozione di sfiducia, che avevano presentato le forze di opposizione, sarebbe già stato abbondantemente superato l'85% di certificazione della spesa, che per un periodo piuttosto lungo è stata bloccata dalla mancanza di liquidità nelle casse regionali. In ogni caso, si certificherà fino all'ultimo momento utile. Se ci sarà disimpegno automatico si saprà nel marzo del 2017.

► Stanziati dall'Anas **Cento milioni per le autostrade siciliane**

●●● Circa 10 milioni e 250 mila euro di fondi del bilancio Anas: è questo l'importo che l'Azienda investirà complessivamente in Sicilia per interventi sulle autostrade A19 «Palermo-Catania», A29 «Palermo-Mazara del Vallo» ed A29 Dir «Alcamo-Trapani», tra le province di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Enna e Catania. Sulla Gazzet-

ta Ufficiale di lunedì verranno pubblicati tre bandi di gara relativi a tre appalti per manutenzione ordinaria.

Delrio: il piano portualità va al vaglio delle regioni

*Nelle prossime settimane il piano della portualità e della logistica sarà sottoposto alle regioni per l'intesa. La nuova governance conterrà comunque il coinvolgimento degli enti locali. Queste le parole del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **Graziano Delrio**, contenute in una nota del 16 dicembre scorso in merito alla sentenza della corte costituzionale del 17 novembre 2015 n. 261 (si veda ItaliaOggi 16 dicembre 2015) relativa all'approvazione da parte delle regioni del piano portualità e logistica. La corte, afferma il ministro, «non ha messo in discussione i contenuti del piano nazionale strategico della portualità e della logistica, ma ha sostanzialmente chiesto al governo di ricercare l'intesa sui contenuti anche con il sistema delle regioni. Pur non essendo obbligatorio secondo l'articolo 29 dello sblocca Italia, il testo del piano era già stato sottoposto alle regioni ricevendone un parere positivo. Si tratta, dunque, di un problema procedurale che cercheremo di concludere così come indicato dalla corte. Lo faremo già dalle prossime settimane per costruire il più ampio consenso istituzionale attorno agli indirizzi strategici per la valorizzazione della «risorsa mare» contenuti nel documento. Saneremo così il vulnus individuato, secondo la sentenza della corte costituzionale, nell'articolo 29 della legge sblocca Italia. È questo specifico articolo di questa specifica norma, infatti, che è stato oggetto di impugnativa, e successivo giudizio, di legittimità costituzionale». «Questo percorso», aggiunge Delrio, «non influenza l'iter dell'articolo 8 della legge Madia che, in precedenza alla presentazione del piano, aveva indicato i criteri con i quali il parlamento ha delegato il governo a riordinare e razionalizzare le autorità portuali in quanto amministrazione centrale dello stato e dal quale discenderà il decreto delegato sulla riforma della governance dei porti di rilevanza nazionale».*

Cinzia De Stefanis

INVERSIONE DI ROTTA

Ora il rilancio degli investimenti

di Giorgio Santilli

La legge di stabilità pone le condizioni per il rilancio degli investimenti, ora bisogna correre.

Continua ► pagina 3

L'ANALISI

Giorgio Santilli

Bene il rilancio degli investimenti ma adesso bisogna correre

► Continua da pagina 1

A leggere le numerose e "pesanti" norme, ormai definitive, della legge di stabilità per il rilancio degli investimenti pubblici, infatti, l'inversione di rotta appare netta rispetto al passato: crescono per la prima volta dopo 7-8 anni gli stanziamenti in favore del settore infrastrutturale, si dà maggiore garanzia di stabilità nel tempo ai fondi per i grandi investitori pubblici come Anas e Rfi, si supera (almeno parzialmente) il patto di stabilità interno che aveva frenato pesantemente gli investimenti dei comuni negli ultimi cinque anni e soprattutto si utilizza la clausola di flessibilità europea sugli investimenti per accelerare la spesa in conto capitale. La clausola vale 0,3%, quindi un po' meno di 5 miliardi, ma l'effetto leva porta a una spesa complessiva "liberata" per 11,8 miliardi. Parliamo di cassa, quindi di spesa vera e non di promesse di impegni.

In prima battuta bisogna dare quindi atto al governo Renzi, al presidente del Consiglio e al ministro dell'Economia Pier Carlo

Padoan di aver rotto un altro di quei tabù che ci tenevano legati a principi e politiche dell'Unione europea privi di aderenza alla realtà e alle grandi difficoltà della nostra economia reale. A chi contesta il premier, magari avendo già esercitato ruoli di governo, bisogna ricordare che l'abbattimento degli investimenti pubblici è una politica che è stata perseguita - per scelta politica, ignavia, incapacità o interesse - in modo scellerato da quasi un decennio a questa parte mentre l'incapacità di fare spending review faceva crescere ancora la spesa corrente. Tagliare gli investimenti troppo spesso è stato considerato il "male minore" mentre non era affatto minore. Siamo passati dal 3-3,5% del Pil degli anni '80 sotto il 2% ed è come su un quadrimotore volasse con un motore in meno. Si corregge la rotta che ci avrebbe portato all'1,5% in pochi anni. Nessuna economia può marciare, può tornare a crescere senza una robusta ripresa di investimenti che accrescono keynesianamente la domanda ma danno anche maggiore efficienza e competitività alla struttura economica.

Fa piacere sentire ripetere oggi questa posizione sempre più frequentemente. Il Sole 24 Ore l'ha sempre sostenuta a spada tratta, senza dimenticare le difficoltà della finanza pubblica - che negli anni passati sono state più gravi di oggi - ma al tempo stesso senza rassegnarsi all'idea che la riduzione degli investimenti fosse l'unica strada possibile per mettere in ordine i conti.

Merito al governo Renzi per aver rotto questa inerzia,

anche se farlo in deficit è più facile che farlo con una rigorosa copertura. Per ora è vinta la partita politica, di quadro generale, di segnali all'economia.

La questione, però, non finisce qui. Perché tutto questo oggi è vero sulla carta. Il vero snodo per capire se si cambia marcia davvero è la clausola di flessibilità sugli investimenti che non solo dovrebbe accelerare alcuni progetti cofinanziati dall'Unione europea e altri del «piano Juncker» su cui si sta muovendo la Cassa depositi e prestiti, ma libererà spazi di bilancio - come sottolinea il centro studi dell'Ance - anche per investimenti nazionali nell'ordine di almeno 3,5 miliardi.

È un colpo di pistola dello starter per ripartire, un "tana libera tutti" rispetto ai vincoli del passato: come se il governo chiamasse a raccolta tutti quelli che possono investire e li invitasse a spendere in fretta per stappare i blocchi del passato.

Sarà effettivamente così? Non è sicuro. Su questo disegno peseranno le solite lentezze burocratiche italiane, i vincoli, la carenza strutturale di progetti veri e la riforma degli appalti, che ridà legalità e trasparenza al settore, arriverà ad aprile e avrà bisogno di un periodo di rodaggio. Non sarà facile, quindi. Resta un problema reale di capacità di sbloccare l'Italia nel concreto dei territori per cui non basta una legge di stabilità. Ma alla sincerità di questo disegno si può credere, tanto più dopo l'avvertimento dell'Unione europea che ci ha detto di voler riconoscere la clausola di flessibilità sugli investimenti solo se dimostreremo che

effettivamente gli investimenti aumenteranno. Se non riusciremo a spendere, potremmo avere, per paradosso, anche un boomerang sul deficit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFETTO BOOMERANG

Se non riusciremo a spendere le risorse potremmo avere anche un effetto boomerang sul deficit

Prima casa, via la Tasi anche sui comodati

Semplificazioni e vantaggi in arrivo per chi possiede terreni agricoli e immobili-merce

Saverio Fossati

La scomparsa della tassazione locale sull'abitazione principale è il piatto forte della manovra: il testo iniziale su questa norma è passato indenne al vaglio del Parlamento e si avvia al sì finale senza problemi. Dal 2016 sarà un ricordo la Tasi sulle abitazioni principali, compresa la «quota inquilini» dovuta dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come prima casa. Rimane l'imposta (e un residuo Imu del 4 per mille) sulle abitazioni signorili, case storiche e ville.

Seguono alcune precisazioni che hanno dato certezza ad alcuni casi (anche ampliando la platea) di «assimilazione» all'abitazione principale. Per esempio, quando la casa è assegnata al coniuge dopo separazione legale. Assimilati anche gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica, gli alloggi sociali e le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.

Ma la novità più ricca è il rientro in scena dell'esenzione Imu e Tasi per le abitazioni concesse in comodato ai parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori): le condizioni sono che il contratto sia registrato, che il comodante possieda al massimo un altro immobile, adibito a propria abitazione principale e che sia nello stesso Comune (ma non deve essere classificato catastalmente come villa, dimora storica o casa signorile).

Certo si tratta di condizioni fortemente limitative ma il testo uscito dalla commissione Bilancio della Camera (che sarà poi, di fatto, quello definitivo) ha ampliato considerevolmente i confini fissati dal Senato, che di fatto proibiva al comodante di possedere altri immobili in Italia tranne quello ceduto al figlio o genitore; il proprietario avrebbe dovuto quindi andare in affitto o in una casa di riposo, o all'estero.

Facilitazioni anche per chi possiede terreni agricoli: via l'Imu per tutte le proprietà di

tranno decidere di aumentarla ma solo sino al 2,5 per mille o anche azzerarla.

Ci sono poi alcuni provvedimenti che riguardano l'autonomia dei Comuni circa le delibere Imu e Tasi e la Tari e hanno quindi riflessi diretti e immediati sulle tasse dovute dai proprietari. Anzitutto vengono vietati aumenti di aliquote (anche di quella aggiuntiva dello 0,8 per mille) nel 2016, tranne che per i Comuni in situazione di pre-dissesto.

C'è poi la sconcertante sanatoria delle delibere Imu e Tasi 2015 approvate in ritardo (cioè dopo il 30 luglio 2015): dopo un pingpong sulle date ammesse, il testo finale rende valide le delibere varate entro il 31 luglio (un giorno dopo il termine) perché si ritiene che i Comuni si siano «sbagliati» considerando il termine giusto la fine di luglio, cioè il 31. Si tratta di alcune centinaia di Comuni, per i quali si dovrà studiare un meccanismo per consentire ai contribuenti di mettersi in regola, dato che il 16 dicembre hanno legittimamente pagato il saldo in base alle delibere del 2014.

La Tari resta commisurata ai costi del servizio rifiuti ma il calcolo della base imponibile resta, ancora per 2016 e 2017, basato sulle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, mentre già nel 2015 i Comuni si sarebbero dovuti basare sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

IL NODO

Riammessi nei termini i Comuni che hanno varato le delibere Imu e Tasi il 31 luglio 2015

imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, anche se si trovano in Comuni di pianura (nel 2015 hanno dovuto pagare). Per le altre tipologie di proprietari, invece, l'Imu resta dovuta. Inoltre viene ridefinita la regola dei comuni «montani», tornando alla definizione contenuta nella circolare del ministero delle Finanze 9 del 14 giugno 1993.

Altro beneficio viene poi riservato agli «immobili-merce», posseduti dalle imprese costruttrici ma rimasti invenduti: l'aliquota standard (in assenza di delibera comunale) sarà dell'1 per mille, mentre i Comuni po-

Acquisti. Sconti fiscali in tre direzioni per riattivare il mercato

Più facile comprare l'abitazione principale

Angelo Busani

Un notevole incentivo alla negoziazione di beni immobili potrebbe derivare dall'entrata in vigore di diverse norme della legge di stabilità per il 2016, le quali consentirebbero un notevole affievolimento del carico fiscale.

L'agevolazione "prima casa" è condizionata dal fatto di non possedere un'altra abitazione acquistata con la medesima agevolazione. Chi ha già una "prima casa" e intende sostituirla con un'altra "prima casa" deve pertanto vendere la casa attualmente posseduta, prima di comprare la nuova abitazione. Ma non è sempre facile, specie in questo periodo, riuscire a mettere in atto la sequenza vendita/nuovo acquisto, poiché le condizioni di mercato spesso non consentono di vendere con rapidità e al prezzo desiderato.

Dalla legge di stabilità per il 2016 dovrebbe dunque derivare un po' di respiro, in quanto dovrebbe essere stabilito che potrà avvalersi dell'agevolazione "prima casa" anche chi non abbia già venduto la casa precedentemente posseduta, a condizione però che questa vendita avvenga entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

La legge di stabilità introdurrà anche il principio secondo il quale il 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B, cedute da impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2016, potrà essere portata in detrazione dall'Irpef dell'acquirente in dieci quote annuali. Con questa misura, in sostanza, il carico dell'Iva (ordinariamente dovuta con le aliquote del 22, del 10 o del 4 per cento, a seconda dei casi) si dimezza.

Con la legge di stabilità per il 2016 sarà essere inoltre incentivato l'acquisto dell'abitazione mediante un contratto di leasing.

Dal punto di vista fiscale, l'incentivo consiste nel fatto che:

a) in sede di rogito, qualora si tratti di un acquisto (effettuato dalla banca o dalla società di leasing per conto del cliente futuro utilizzatore) per il quale si renda dovuta l'imposta di registro, l'ali-

quota ipotizzata è quella dell'1,5 per cento qualora il futuro utilizzatore sia un soggetto che, se fosse il diretto acquirente della proprietà della casa in questione, avrebbe i requisiti per poter beneficiare dell'agevolazione "prima casa" (le imposte ipotecaria e catastale saranno invece applicate nella ordinaria misura fissa di euro 50 ciascuna);

b) all'utilizzatore dovrebbe spettare una detrazione Irpef del 19 per cento, da calcolare per un importo non superiore a 8 mila

IVA DETRAIBILE

Incentivato anche chi acquista dal costruttore una casa in classe energetica A o B: potrà detrarre dall'Irpef metà dell'Iva pagata



Leasing

● La locazione finanziaria (o leasing) è una operazione di finanziamento realizzata da una banca o da una società specializzata in questo specifico settore. L'operazione consiste nel fatto che il cliente indica alla banca (o alla società di leasing) un bene da acquistare. La banca o la società di leasing acquistano quindi il bene indicato dal cliente e poi glielo concedono in locazione verso il pagamento di un canone periodico, correlato al prezzo d'acquisto. Il contratto di leasing prevede infine che, al termine del periodo di locazione, il cliente abbia un'opzione di riscatto del bene concessogli in locazione: esercitando dunque il riscatto, e pagando il prezzo concordato per questa opzione, il cliente diviene alla fine proprietario del bene di cui ha avuto il godimento.

euro annui (quanto ai canoni periodici) e a zero euro (quanto al prezzo del riscatto da pagare al termine del contratto di leasing per ottenere la proprietà dell'abitazione), alle seguenti condizioni: la detrazione sarà riservata agli acquirenti dell'abitazione principale (a tale destinazione adibita entro un anno dalla consegna) che siano persone fisiche di età inferiore a 35 anni con reddito complessivo non superiore a 55 mila euro all'atto della stipula del contratto di leasing. Per chi ha 35 anni o più i benefici restano ma sono dimezzati.

Sotto il profilo civilistico sarà invece previsto che:

a) l'acquisto dell'abitazione da parte della banca (o della società di leasing) sia protetto dalla revocatoria fallimentare che sarebbe proponibile dalla procedura concorsuale in cui eventualmente incorra il venditore;

b) se durante la locazione il contratto si risolve per effetto di inadempimento del conduttore, la banca (e la società di leasing) potranno avvalersi della procedura di sfratto per ottenere il rilascio dell'immobile;

c) una volta che la banca (o la società di leasing) abbiano rivenduto l'immobile dopo la risoluzione del contratto di leasing (il che dovrà avvenire a condizioni di mercato), all'ex utilizzatore andrà comunque restituito il prezzo ricavato dalla vendita, dedotti però l'importo dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione del contratto, l'importo dei canoni a scadere attualizzati e l'importo del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto; l'eventuale differenza negativa dovrà essere corrisposta dall'ex utilizzatore alla banca (o alla società di leasing).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Comprare casa con il leasing
Domani alle 10.30 su Radio 24
i chiarimenti a «Cuore e Denari»

Speciale legge di Stabilità
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Il taglio delle imposte

La riduzione dell'Ires al 24% scatterà soltanto nel 2017 mentre esce di scena il prelievo Imu sugli imbullonati

Imprese, il fisco premia gli investimenti

Maxiammortamenti al 140% sui beni strumentali - Al Sud credito in base alla dimensione d'azienda

Carmine Fotina
ROMA

Il superammortamento al 140% è la misura chiave della legge di Stabilità per tentare di spingere gli investimenti delle imprese. E in aggiunta per il Sud, in extremis, spunta anche un credito d'imposta differenziato per dimensioni d'azienda. È intorno a questi due nuclei che ha preso forma il pacchetto imprese della Stabilità, che include l'eliminazione dell'Imu sui macchinari imbullonati, modifiche al regime del «patent box» e la conferma del taglio Ires dal 27,5% al 24% solo dal 2017 (dopo la soppressione alla Camera dell'anticipo al 2016).

La misura che fin dal testo originario ha attirato le attenzioni delle imprese manifatturiere ma anche dei professionisti è quella che dispone ai fini delle imposte sui redditi l'ammortamento del 140% per beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La maggiorazione del 40% dei limiti per la deduzione delle quote di ammortamento vale anche per mezzi di trasporto, come auto o scooter, non utilizzati esclusivamente come beni nell'attività di impresa. L'agevolazione, ispirata al superammortamento varato in precedenza dalla Francia con la legge Macron, non può essere utilizzata ai fini degli acconti dovuti per 2015 e 2016.

Tra le novità significative apportate alla Camera, va sicuramente annoverato il pacchetto Sud. Viene introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, anche tramite leasing, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, differenziato in base alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie, 10 per le grandi. Viene

fissato un limite massimo per ciascun investimento agevolabile: 1,5 milioni per le piccole, 5 per le medie e 15 per le grandi. La misura vale 617 milioni annui ed è coperta per 250 milioni con il Pon imprese e competitività e per 367 milioni con il Fondo sviluppo e coesione. Sempre per il Mezzogiorno si prevede l'estensione della decontribuzione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017, ma solo previa autorizzazione Ue e dopo ricognizione delle risorse necessarie (da effettuare entro aprile 2016). Fissata inoltre, a favore delle regioni meridionali, una quota del Fondo di garanzia Pmi pari ad

L'INNOVAZIONE

Ritocchi al patent box sui beni complementari e software con copyright. Per il piano «Made in Italy» in arrivo 50 milioni

almeno il 20 per cento. Al contrario, però, si stabilisce che le risorse residue del programma zone franche urbane dovranno andare esclusivamente alle aree del Centro-Nord già definite nel 2009 dal Cipe, escludendo quelle dell'obiettivo «Convergenza».

Alla Camera sono arrivati anche ritocchi per il patent box. Se più intangibili agevolabili sono collegati da vincoli di complementarietà e vengono utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, possono costituire un solo bene immateriale ai fini del riconoscimento del patent box. Inoltre, come peraltro già delineato dal precedente decreto attuativo, si specifica che i software ammissibili al regime devono

essere protetti da copyright. Sempre a Montecitorio, è stata stanziata una dote di 10 milioni per ciascun anno nel 2016-2018 per assicurare la continuità del credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Al Senato, inoltre, con la medesima dote, era stato istituito un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti da parte di altre aziende debentrici imputate di reati come truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta.

Per restare nell'ambito degli stanziamenti, vanno ricordati i 50 milioni per il Piano made in Italy dell'Ice (più 1 milione per le camere di commercio all'estero); i 99 milioni in un triennio per il Piano piccolisatelliti hi tech; i 20 milioni in tre anni per la bonifica dei siti di interesse nazionale. Da segnalare anche l'introduzione nell'ordinamento italiano delle cosiddette «società benefit» e l'estensione della tipologia di soggetti ammissibili agli incentivi alle società composte da professori e ricercatori ed enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca.

La Stabilità contiene anche misure rivolte in modo più specifico all'industria. Tra queste il via libera ai commissari dell'Ilva di contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo di 800 milioni assistiti dalla garanzia dello Stato (norma sulla quale, per inciso, sarebbero in arrivo rinvii Ue per aiuti di Stato). Alla Camera, infine, un emendamento del governo ha ripristinato il limite delle 12 miglia dalla costa per le perforazioni petrolifere in mare (saltato con la legge sviluppo del 2012), ma facendo salve le concessioni già rilasciate.

OGGI RIUNIONE IN PREFETTURA. Ci sarà anche l'Anas e si farà il punto sui lavori del raddoppio della Ss 640

La Cmc chiamata a dare risposte esaurienti

Sono molte le perplessità che nelle ultime settimane accompagnano i lavori di raddoppio della ex scorrimento veloce Agrigento-Caltanissetta e, in particolare, quelli che l'ormai sciolto consorzio di imprese "Empedocle 2" sta realizzando nel tratto che da Canicattì arriva alla scorrimento veloce e che interessa direttamente il capoluogo nisseno ed i paesi limitrofi. Perplessità che si proverà a chiarire oggi pomeriggio nella prefettura di Caltanissetta, dove - su sollecitazione del sindaco Giovanni Ruvolo - il prefetto Maria Teresa Cucinotta ha convocato una riunione programmata alle ore 16,30 alla quale sono stati invitati i responsabili dell'Anas (ente committente dei lavori) e la "Cmc" di Ravenna (la cooperativa che li sta proseguendo dopo che la "Ccc" e la "Tecnis" hanno ceduto le loro quote azionarie).

Una riunione durante la quale si aspettano delle risposte precise su tante questioni: la prima fra tutte è quella collegata alla "bretella" chiusa in entrambi i sensi di marcia oltre un anno fa all'altezza del bivio "La Spia" e di cui - dopo tanti rinvii, l'ultimo dei quali reso noto solo pochi giorni fa - non si sa ancora quando potrà essere riaperta al transito.

C'è poi il problema delle opere di compensazione che sono sempre state promesse dai responsabili di "Empedocle 2" alla città di Caltanissetta e che però (a distanza di oltre due anni dall'inizio dei lavori del secondo lotto autostradale) non sono state ancora avviate, e - per ultimo - c'è la "questione" riguardante lo svincolo che all'altezza di contrada Imera dovrà collegare la "bretella" all'autostrada.

Un "enigma" anche questo che procura grande preoccupazione, poichè - oltre ai tantissimi disagi che la città sta continuando a sopportare da mesi - c'è il rischio che la realizzazione di questi lavori possa comportare la chiusura della "bretella" immediatamente dopo che verrà riaperta e la necessità di dirottare tutto il traffico diretto verso l'autostrada Palermo-Catania da Capodarso verso Enna.

Ai consiglieri comunali nisseni che un mese fa fecero un sopralluogo sul viadotto Imera per capire a che punto erano arrivati i lavori della "bretella" e che sollevarono il problema dello svincolo sull'autostrada, fu risposto dai responsabili della "Cmc" che si stava pensando ad una rotatoria da cui far passare il traffico

diretto a Palermo e a Catania; ma tutto ciò - alla luce delle promesse fatte in passato e sino ad ora non mantenute - non lascia assolutamente tranquilli poichè in caso di ulteriore chiusura e di dirottamento del traffico verso Enna gli automobilisti sarebbero costretti ad impiegare oltre 45 minuti prima di arrivare da Caltanissetta sull'autostrada.

In conseguenza dei sempre più pesanti disagi che i nisseni stanno subendo e sopportando, si guarda adesso alle opere di compensazione promesse: il lungo elenco comprende la circonvallazione che da via Pacini dovrebbe arrivare in via Rochester, la messa in sicurezza definitiva e l'eventuale bonifica della discarica di contrada Stretto, le opere di urbanizzazione di Pian del lago con la realizzazione dell'illuminazione e dei marciapiedi, il rifacimento delle strade del centro urbano, e, infine, il "Giardino della Legalità".

Tutte opere ritenute necessarie e per le quali - dopo tante promesse e altrettanti rinvii - si attendono oggi delle notizie e delle date certe.

GIUSEPPE SCIBETTA

Aumenta il pressing su Regioni e ministeri Fondi Ue: pronto il piano per spendere le risorse ma l'Agenzia è in ritardo

■ Mancano ormai pochi giorni alla scadenza ultima per spendere i fondi europei 2007-2013 ma, secondo i dati al 31 ottobre, Regioni e ministeri devono ancora spendere 6,8 miliardi sui programmi operativi, di cui 4,3 attribuiti con i fondi strutturali dell'Unione europea. L'Agenzia per la coesione territoriale, che fatica a diventare operativa, ha approvato il suo primo piano

triennale 2015-2017 che definisce strategie e strumenti per non perdere le risorse europee e rendere la spesa finalmente davvero efficace.

Giuseppe Chiellino ► pagina 9

Le vie della ripresa

LE RISORSE EUROPEE

La strategia

Pressing continuo su Regioni e ministeri in ritardo e rafforzamento amministrativo

Gli strumenti

Obiettivi di spesa bimestrali per monitorare l'avanzamento dei programmi e più trasparenza

Fondi Ue, il piano salva-risorse

L'Agenzia per la coesione sarà operativa solo a metà del 2016

Giuseppe Chiellino

■ Ridurre al minimo il rischio di perdere fondi europei del periodo 2007-2013 e accompagnare regioni e ministeri nell'avvio della programmazione 2014-2020 in modo da «imprimere una significativa accelerazione della spesa già nel 2016». Sono i due principali obiettivi strategici indicati nel piano triennale dell'Agenzia per la coesione 2015-2017, ma approvato dalla stessa Agenzia solo il 30 novembre. Un piano che in qualche modo si presenta già vecchio, ma è un ritardo inevitabile, visto che non sono bastati tre anni per rendere operativo uno strumento come l'Agenzia considerato «urgente» già a fine 2012 per migliorare la capacità di spesa dei fondi strutturali, anche in termini di qualità, da parte di regioni e ministeri titolari di programmi operativi finanziati dalle risorse europee. Come si evince dal documento (80 pagine - dispiace dirlo - in verboso burocratese) solo a metà dell'anno prossimo l'Agenzia potrà essere considerata al

completo, anche dal punto di vista dell'organico (210 persone, di cui 20 dirigenti).

Gli obiettivi sono ambiziosi, anche alla luce dei dati 2007-2013 aggiornati al 31 ottobre e pubblicati solo venerdì scorso dalla Ragioneria generale dello Stato. Ben 4,32 miliardi di euro sono a rischio di disimpegno automatico tra Fesr e Fse. A fine ottobre, infatti, su 46,6 miliardi complessivi risultavano pagamenti per 39,67 miliardi, pari all'85,3 per cento. Restavano da pagare 6,84 miliardi. Escludendo la quota di cofinanziamento nazionale, restano 3,97 miliardi finanziati dal Fesr e 450 milioni dal Fondo sociale (nella tabella in basso l'elenco dei Por con le percentuali dei pagamenti). In ritardo i «soliti noti»: Campania, Sicilia, Calabria e il Pon Reti e mobilità gestito dal ministero delle Infrastrutture. I conti veri si faranno a marzo, quando Bruxelles tirerà la riga anche delle spese certificate (babilmente, le fatture). Venerdì è stato pubblicato il dato al 31 otto-

bre per il Fesr e lo scarto rispetto ai pagamenti è di alcuni punti percentuali: le spese certificate a quella data ammontavano all'80%, con un forte recupero della Calabria. Ma in ogni caso novembre e dicembre 2015 saranno stati decisivi: perché la Ue le rimborsi, le spese devono essere effettuate entro la fine di quest'anno.

L'Agenzia guidata da Ludovica Agrò per evitare che l'esperienza degli ultimi sette anni si ripeta punta sul monitoraggio pressante di regioni e ministeri e sul rafforzamento delle capacità amministrative, insieme a una forte dose di «innovazione di metodo e di

processo», a partire da una «particolare attenzione» per «attività che rendano trasparenti i processi attivati dall'Agenzia e accessibili le informazioni» e favorire così «forme diffuse di controllo».

Per prevenire il rischio di disimpegno automatico (che nella nuova programmazione scatta dopo il terzo anno successivo all'impegno di spesa) entro il primo trimestre 2016 l'Agenzia «condividerà con regioni e ministeri criteri di previsione di spesa bimestrale». Questo indicatore «da giugno sarà utilizzato come *benchmark* (livello desiderabile di spesa) su cui misurare la spesa effettivamente sostenuta». Una «metodologia analoga sarà adottata per il monitoraggio degli indicatori di *output*», cioè per valutare i risultati.

Per rafforzare la capacità am-

ministrativa di regioni e ministeri, l'Agenzia conta molto sugli impegni contenuti nei Pra, i Piani di rafforzamento amministrativo imposti dalla Ue all'Italia e adottati insieme a ciascun programma operativo. In questo, promette, avrà un occhio anche alle esigenze della *spending review*.

L'organizzazione dell'Agenzia si articola in due aree operative, «gestione e innovazione dei sistemi procedurali» e «ricerca di progettualità», più il Nucleo di verifica e controllo. Rispetto al Dipartimento sviluppo e coesione, gli uffici saranno organizzati non più per fonte di finanziamento, ma con una «visione unitaria della programmazione basata sul singolo territorio regionale o il tema prioritario così da facilitare governance, sorveglianza e monitoraggio strategico».

Dopo anni sprecati nel lavoro di «implementazione» dell'Agenzia, (quasi) tutto è pronto per passare alla fase operativa. È una scommessa, ma sarebbe disastroso perderla.

 **Blog: Il Paese delle imprese**

4,32 miliardi

Le risorse europee a rischio
Fondi Fesr e Fse da spendere e a rischio disimpegno (dati al 31/10)

La performance

I pagamenti effettuati dai Programmi operativi regionali al 31 ottobre in percentuale alla dote disponibile per il periodo 2007-2013

	Pagamenti Fse in % alla dote disponibile	Pagamenti Fesr in % alla dote disponibile		Pagamenti Fse in % alla dote disponibile	Pagamenti Fesr in % alla dote disponibile
Regioni competitività			Por Toscana	90,9	106,79
Por Abruzzo	79,51	84,52	Por Umbria	87,98	81,48
Por Emilia Romagna	100,09	104,38	Por Valle d'Aosta	90,2	127,39
Por Friuli Venezia Giulia	93,24	99,9	Por Veneto	93,21	92,27
Por Lazio	82,61	86,34	Por Sardegna	91,79	90,4
Por Liguria	88,84	98,54	Regioni Convergenza		
Por Lombardia	92,72	92,71	Por Campania	91,29	78,37
Por Marche	92,71	90,36	Por Calabria	99,31	73,19
Por Molise	86,29	82,68	Por Sicilia	80,16	68,34
Por P. A. Bolzano	70,65	88,99	Por Basilicata	87,1	78,74
Por P.A. Trento	110,7	89,65	Por Puglia	87,79	89,24
Por Piemonte	100,04	94,48			

Fonte: Ragioneria generale dello Stato

Sentenza della Suprema corte, sulla scia della Corte Ue, sui presupposti del rimborso Iva

Beni strumentali in leasing, locazioni parificate all'acquisto

*Pagine a cura
di FRANCO RICCA*

L'Iva assolta dal conduttore sui canoni di beni strumentali in leasing è rimborsabile, in quanto l'utilizzo dei beni in forza di un contratto di locazione finanziaria è assimilabile all'acquisto di beni ammortizzabili, presupposto per la richiesta di rimborso. Lo stabilisce una recente sentenza della Corte di cassazione, che, basandosi sulla ratio della disposizione e sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, ha respinto la tesi contraria dell'amministrazione finanziaria.

La sentenza è interessante anche perché richiama l'attenzione sull'orientamento dei giudici di Lussemburgo in ordine alla problematica qualificazione della locazione finanziaria tra le cessioni di beni e non tra le prestazioni di servizi agli effetti dell'Iva.

Con un'altra recentissima pronuncia, il giudice di legittimità ha invece condiviso la posizione dell'amministrazione in merito alla non rimborsabilità dell'Iva sulle spese relative alla costruzione di beni strumentali su terreni altrui.

Gli interventi della Corte suprema offrono l'occasione per fare il punto sull'argomento.

Il presupposto del rimborso dell'Iva. Il contribuente che non sia in possesso di uno dei requisiti che danno diritto al rimborso dell'intera eccedenza d'Iva detraibile risultante dalla dichiarazione annuale (aliquota media, operazioni non

imponibili per oltre il 25% del fatturato, prevalenza di operazioni extraterritoriali ecc.), può comunque chiedere il rimborso limitatamente all'imposta riferibile all'acquisto di beni ammortizzabili o all'acquisto di beni e servizi per studi e ricerche, purché superiore a 2.585,28 euro, come previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. c) del dpr n. 633/72.

L'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, inoltre, può essere chiesta a rimborso anche con riferimento al trimestre, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2, qualora l'importo degli acquisti o importazioni di beni ammortizzabili sia superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi imponibili effettuati nel periodo di riferimento.

Nel corso del tempo, queste disposizioni sono state oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria, resi necessari anche dalla circostanza che esse assumono una nozione (quella di beni ammortizzabili) che ai fini dell'Iva non trova una definizione generale a livello normativo (esiste soltanto una definizione ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 19-bis2, dpr 633/72, in materia di rettificazione della detrazione).

Al riguardo, nella circolare n. 73 del 19 dicembre 1984, con riferimento alla disciplina allora vigente, che accordava ai produttori agricoli la detrazione dell'Iva assolta per l'acquisto di beni ammortizzabili, è stato affermato che «ai fini dell'individuazione dei beni ammortizzabili occorre fare riferimento alle

corrispondenti disposizioni previste in materia di imposizione diretta, con particolare riguardo ai beni strumentali ammortizzabili, materiali e immateriali». Di conseguenza, rientrano nella nozione di «beni ammortizzabili» quelli per i quali la predetta disciplina prevede la deduzione di quote di ammortamento. In ordine alla corretta interpretazione di tale nozione, la circolare ha però precisato che, attese le peculiari caratteristiche dell'imposizione diretta nei confronti degli imprenditori agricoli, non obbligati agli adempimenti connessi all'ammortamento fiscale dei beni strumentali, il rinvio alle norme previste in materia di imposte sul reddito deve intendersi limitato alla individuazione oggettiva dei beni per i quali è ammesso il recupero dell'Iva e, quindi, senza alcuna connessione con l'effettivo ammortamento dei beni stessi.

Sembra di poter dire che la nozione di «beni ammortizzabili» equivale, nella sostanza, alla nozione di «beni d'investimento» rinvenibile nella direttiva Iva.

In merito al presupposto in esame, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 4 del 7 gennaio 2004, dopo avere ricordato che, in via di principio, i concetti di «ammortizzabilità» e di «strumentalità» non coincidono, in quanto non tutti i beni ammortizza-

bili sono anche strumentali e viceversa, ha affermato che, pur limitandosi la legge a prevedere il diritto al rimborso dell'imposta sui beni ammortizzabili, è altresì indispensabile che si tratti di beni strumentali, nel senso che la loro utilizzazione sia funzionale allo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa.

Il diritto al rimborso è stato riconosciuto anche in relazione ai costi afferenti beni acquisiti in forza di contratto d'appalto (per esempio, fabbricati in corso di realizzazione), purché sia possibile attribuire inconfutabilmente al bene «in fieri» la qualifica di bene ammortizzabile (circolare n. 2/1990 e risoluzione n. 353998/1983).

Con la risoluzione n. 11 del 9 gennaio 2009 l'Agenzia ha riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi, che possono essere considerati beni strumentali ammortizzabili, fin dal momento della consegna e della conseguente entrata in funzione nell'impresa locataria, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. a) del Tuir, i

SEGUE DA PAG. 6

beni strumentali (nella fattispecie si tratta di navi adibite a rimorchiatori) che l'impresa ha acquisito in base a un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.

Con risoluzione n. 147 del 9 giugno 2009, poi, l'Agenzia ha ribadito che per individuare i beni ammortizzabili occorre fare riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi. In linea generale, in base agli articoli 102 e 103 del Tuir, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono

utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale. L'Agenzia ha inoltre precisato, per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi utilizzati per finalità di studio e ricerca, che costituisce requisito necessario affinché si intenda realizzato il presupposto stabilito dall'art. 30, secondo comma, lett. c) del dpr 633/72, l'impiego diretto e strumentale degli stessi, da parte del soggetto passivo, nell'ambito dell'attività di impresa esercitata.

—© Riproduzione riservata—■

continua a pag. 7

I chiarimenti dell'amministrazione

Beni immateriali: diritti di pesca

Con la risoluzione n. 20 del 22 febbraio 2011, l'agenzia ha chiarito che i diritti «quota tonno rosso», attinenti alla pesca contingentata del tonno rosso, si inquadrano nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni e simili. Il trasferimento di tali diritti tra soggetti passivi costituisce pertanto prestazione di servizi relativa a cessione di un «bene immateriale» dell'impresa, strumentale all'esercizio dell'attività di pesca professionale, da assoggettare all'Iva con l'aliquota ordinaria. L'imposta assolta dal committente in relazione all'acquisizione di un diritto immateriale che, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Tuir, rientra tra i beni immateriali ammortizzabili, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lettera c), del dpr 633/72

Valore dei terreni

L'articolo 36, comma 7, del dl 223/2006, stabilisce che «ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza». Il comma 7-bis estende la disposizione, che in pratica qualifica non ammortizzabile il costo del terreno (e dunque non rimborsabile l'Iva relativa), anche alla quota capitale dei canoni dei contratti di leasing degli stessi fabbricati. Con la circolare n. 8 del 13 marzo 2009 l'Agenzia delle entrate ha precisato che, in relazione agli acquisti di fabbricati strumentali, è esclusa la possibilità di rimborsare, in base al presupposto in esame, l'Iva riferibile al valore del terreno.

Pagamenti in acconto per beni acquistati o costruiti

Con risoluzione n. 111 del 9 aprile 2002, l'agenzia ha chiarito che l'Iva relativa ai pagamenti in acconto per acquisti di beni ammortizzabili, come pure quella pagata sulle fatture per stati di avanzamento lavori concernenti la realizzazione di beni ammortizzabili mediante contratti d'appalto, è rimborsabile in base al presupposto qui in esame.

Contratti preliminari

Con risoluzione n. 179 del 27 dicembre 2005, l'agenzia ha invece ritenuto non rimborsabile l'Iva gravante sugli acconti pagati in base a un contratto preliminare per l'acquisto di beni ammortizzabili, in quanto il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene, neppure qualora sia stata convenuta tra le parti l'anticipata esecuzione delle obbligazioni, compresa la consegna immediata della cosa. In proposito, sembra logico ritenere ammissibile la possibilità di ottenere il rimborso dell'Iva sugli acconti nel momento in cui sarà stipulato il contratto definitivo, ancorché in anni successivi, in base al principio per cui il rimborso dell'Iva sui beni ammortizzabili può essere richiesto anche per quelli acquistati in anni precedenti (ovviamente per la quota d'imposta che non abbia già formato oggetto di rimborso o compensazione in tali anni).

Società di gestione del risparmio e fondi immobiliari

Ai sensi dell'art. 8 del dl n. 351/2001, gli immobili costituenti patrimonio del fondo immobiliare e le spese di manutenzione ad essi relative si considerano beni ammortizzabili ai fini del rimborso dell'Iva; il rimborso deve essere eseguito nei confronti della società di gestione entro sei mesi e senza prestazione di garanzie. Riferendosi genericamente agli immobili, la disposizione speciale parrebbe riguardare anche i terreni, che in via di principio non sono beni ammortizzabili.

Urbanistica. Le scelte delle Autonomie per limitare i nuovi insediamenti

Gli impegni di 16 Regioni contro il consumo di suolo

Sette leggi soltanto nel 2015 ma nessuna arriva fino al «saldo zero»

PAGINA A CURA DI
Raffaele Lungarella

Nel 2015 sette Regioni più la Provincia di Trento si sono date nuove regole, oppure hanno fatto un tagliando a quelle già in vigore, per contrastare il consumo di suolo agricolo destinato alla costruzione di case, capannoni, impianti sportivi, strade e altre infrastrutture.

Un numero molto alto: è probabile che queste auto-

SUL TERRITORIO

Nelle Marche espansione soltanto se i Prg sono attuati almeno al 75 per cento. Bolzano lega l'edificazione alle previsioni demografiche

mie abbiano voluto mettere qualche punto fermo nelle proprie legislazioni in materia in previsione della prossima approvazione del progetto di legge governativo sul consumo di suolo, che ha già ricevuto il via libera dalle commissioni Agricoltura e Ambiente della Camera dei deputati (si veda l'articolo a fianco).

La riduzione del consumo di suolo è un obiettivo a cui puntano anche altre sette regioni e la provincia di Bolzano. Nessuno propone il consumo zero (un obiettivo fissato a livello

europeo per il 2050) né il saldo zero (superficie delle aree di nuova impermeabilizzazione = superficie delle aree disimpermeabilizzate).

Solo in Basilicata, Lazio, Molise, Sicilia e Valle d'Aosta non sono state approvate norme che disciplinano il contenimento del consumo del suolo. In Basilicata, in realtà, a novembre è stato presentato un nuovo progetto di legge d'iniziativa consiliare.

La potenziale efficacia delle norme varia da regione a regione. In alcuni casi (per esempio Sardegna, Piemonte e Campania) il contenimento del consumo di suolo è enunciato tra le finalità del governo del territorio, ma non viene indicata alcuna azione da intraprendere per raggiungere l'obiettivo.

Il campo delle norme specifiche spazia dalla verifica della mancanza di alternative all'utilizzo di nuove aree agricole fino alla quantificazione di quanto nuovo suolo consumare. Quest'ultima è l'opzione scelta dalla provincia di Bolzano con le modifiche apportate nel luglio 2013 alla legge urbanistica provinciale: ogni anno deve essere definito un obiettivo quantitativo della superficie agricola che può essere edificabile. Con la stessa periodicità deve essere svolto un monitoraggio dell'applicazione della norma, da rendere pubblico con una relazione. L'obiettivo quantitativo ha un valore indicativo: fornire ai sindaci un quadro di riferimento affinché facciano, come si legge nelle linee guida per una nuova legge provinciale sul territorio e il paesaggio, «uso parsimonioso

del terreno e del suolo, in particolare attraverso un migliore uso degli insediamenti e del patrimonio edilizio esistente». All'utilizzo di questo patrimonio, con l'occhio rivolto al risparmio del terreno non ancora edificato, i Comuni devono prestare particolare attenzione per soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale. Resta ferma, come regola generale per tutte le tipologie di immobili, che si possono utilizzare nuove risorse territoriali solo quando non si trovano alternative nella riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

La possibilità di consumare terreno vergine solo dopo aver accertato che non è possibile utilizzare aree già edifica-

te da riqualificare o sulle quali possono essere realizzate operazioni di sostituzione del patrimonio esistente è la strada scelta per conseguire l'obiettivo del contenimento, oltre che dalla Provincia di Trento, anche da Emilia Romagna, Lombardia, Calabria. In quest'ultima Regione prima di impermeabilizzare altre zone agricole occorre anche verificare se esistono vuoti urbani e aree marginali da occupare con nuove costruzioni.

I Comuni marchigiani possono pianificare l'urbanizzazione di nuove aree agricole solo quando sono state attuate almeno il 75% delle previsioni del Prg vigenti; possono, però, sempre variarli in diminuzione.

La riduzione del consumo del suolo può passare anche per la rinuncia volontaria ai diritti già concessi dai piani regolatori. È quello che prevede la regione Veneto, dove, in attesa dell'approvazione del progetto di legge della Giunta sull'argomento, il contenimento del consumo del suolo è ora affidato alla richiesta che i proprietari delle aree edificabili possano fare al Comune per farle privare della loro potenzialità edificatoria. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni devono pubblicare un avviso per invitare chi avesse interesse a chiedere la riclassificazione delle proprie aree edificabili. Ma i proprietari faranno questo passo solo se non riescono a venderle, anche a un prezzo basso, e devono pagare per molti anni l'Imu sulle aree edificabili. Non si può dire che sia una strada che porti dritta all'obiettivo.



Le leggi e i progetti di legge, statali o regionali, sul consumo del suolo hanno tutti come obiettivo quello di limitare l'utilizzo degli spazi non edificati, di frenare con norme o limiti quantitativi la cementificazione del territorio e di promuovere e tutelare l'attività agricola. Vengono perciò indicati come prioritari gli strumenti della riqualificazione e rigenerazione urbana del suolo edificato, anche per impedire che i terreni vengano eccessivamente erosi dall'urbanizzazione e per prevenire il dissesto idrogeologico.

La mappa

**Oneri triplicati**

Il disegno di legge della Giunta abruzzese è in attesa dell'avvio di esame. La Regione vuole programmare ogni 5 anni il consumo di suolo. I Comuni devono indicare le nuove aree da

urbanizzare. Il consumo di nuovo suolo, anche entro il limite massimo stabilito, comporta il pagamento di un contributo pari a tre volte gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione
Ddl 20 gennaio 2015, n. 62

**Terreni protetti**

Nessun limite quantitativo al consumo del suolo, ma vincoli all'urbanizzazione del territorio agricolo. Nuovi insediamenti sono possibili dopo aver accertato che non vi sono alternative a riqualificazione

e sostituzione degli insediamenti esistenti e solo dopo aver edificato vuoti urbani. Anche con l'edilizia residenziale va evitata l'occupazione di terreno ad alto valore agricolo
Lr 16 aprile 2002, n. 19; Lr 10 agosto 2012, n. 35

**Edilizia sociale, stop ai contributi**

La concessione di nuovi contributi o agevolazioni previste dalle leggi regionali sull'edilizia residenziale sociale è consentita solo per il recupero edilizio e non anche per la

nuova edificazione. Sono stati revocati, quindi, i finanziamenti concessi per nuove abitazioni i cui lavori non erano ancora iniziati
Lr 22 dicembre 2004, n. 16; Lr 6 maggio 2013, n. 5

**I limiti nei piani urbanistici**

Il piano di coordinamento provinciale deve stabilire condizioni e limiti al consumo di territorio, possibile solo se non sussistono alternative derivanti dalla

sostituzione o riorganizzazione dei tessuti insediativi esistenti. I fabbisogni insediativi sono stabiliti nella pianificazione comunale
Lr 24 marzo 2000, n. 20; Lr 18 luglio 2014, n. 17

**Vincoli ai capannoni**

Per prevedere negli strumenti urbanistici la realizzazione o l'ampliamento di nuove aree produttive e commerciali, i Comuni devono dimostrare che vi

sono effettive esigenze produttive da soddisfare e che non è possibile farlo completando l'attuazione delle aree già edificabili con le stesse destinazioni urbanistiche
Lr 25 settembre 2015, n. 21

**Priorità al recupero**

Tra i principi ispiratori del governo del territorio, la Regione comprende la minimizzazione del consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili. Il

contenimento del consumo del suolo è perseguito dando priorità agli interventi di recupero e di rigenerazione urbana
Lr 4 settembre 1997, n. 36; Lr 2 aprile 2015, n. 11

**Quote fissate nel Ptc**

Il Piano territoriale regionale determina il consumo di suolo sulla base delle previsioni dei piani comunali di governo del territorio. I Comuni definiscono la soglia di

consumo del suolo, possibile solo nel caso di impossibilità di riqualificare aree edificate o di completa attuazione delle aree già edificabili
Lr 11 marzo 2005, n. 12; Lr 28 novembre 2014, n. 31

**Edificazione al 75%**

I Comuni non possono adottare nuovi piani regolatori o apportare varianti con ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola se non hanno completato per almeno il

75% l'edificazione delle aree esistenti con la stessa destinazione d'uso; nuovi Prg sono possibili per ridurre le previsioni di espansione
Lr 23 novembre 2011, n. 22; Lr 13 aprile 2015, n. 16

 PIEMONTE	La verifica dell'alternativa La legge di tutela e uso del suolo ha tra le sue finalità la limitazione del consumo del suolo, con l'obiettivo di arrivare al consumo zero. Per garantire il	contenimento, gli strumenti di pianificazione devono limitare i nuovi impieghi ai soli casi in cui non vi sono soluzioni alternative <i>Lr 5 dicembre 1977, n. 56;</i> <i>Lr 11 marzo 2015, n. 3</i>
 PROVINCIA DI BOLZANO	Indice legato alla demografia Il consumo di nuovo suolo è possibile solo se i fabbisogni non possono essere soddisfatti riorganizzando il tessuto insediativo esistente. La Giunta provinciale definisce la quantità di suolo che può essere edificato ogni	anno. Lo sviluppo del patrimonio residenziale deve rispondere alle previsioni decennali di crescita della popolazione, con priorità all'utilizzo del patrimonio esistente <i>Lp 11 agosto 1997, n. 13;</i> <i>Lp 19 luglio 2013, n. 10</i>
 PROVINCIA DI TRENTO	Urbanistica con incentivi Gli strumenti di pianificazione territoriale possono prevedere particolari incentivi per favorire il riuso e la rigenerazione urbana delle aree già insediate. Nuove aree per	insediamenti residenziali, produttivi, commerciali o misti sono possibili solo se necessarie a soddisfare il fabbisogno e se non ci sono soluzioni alternative <i>Lp 4 agosto 2015, n. 15</i>
 PUGLIA	Varianti per verde e servizi I programmi di rigenerazione urbana non devono comportare varianti urbanistiche per trasformare in edificabili aree a destinazione agricola. Le varianti possono interessare solo aree contigue per il	verde e servizi pubblici (max 5%), con l'obbligo di rendere permeabile una superficie doppia rispetto a quella agricola di cui si cambia la destinazione <i>Lr 29 luglio 2008, n. 21;</i> <i>Lr 20 maggio 2014, n. 26</i>
 SARDEGNA	Semplificazione edilizia Il contenimento del consumo del suolo è perseguito in via indiretta attraverso la normativa per la semplificazione in materia urbanistica e edilizia, che ha tra i propri obiettivi la riqualificazione e	il miglioramento del patrimonio edilizio esistente e la limitazione dell'edificazione del terreno agricolo. Il contenimento del consumo del suolo è anche uno degli scopi del piano casa regionale <i>Lr 23 aprile 2015, n. 8</i>
 TOSCANA	Interventi solo in ambiti urbani Solo negli ambiti urbanizzati individuati dal piano strutturale sono consentite trasformazioni che comportano l'utilizzo di suolo non ancora edificato. Al di fuori di queste aree non è possibile realizzare nuove	edificazioni residenziali; gli insediamenti non residenziali, che richiedono l'utilizzo di suolo non edificato, sono consentiti solo se ottengono il parere favorevole della conferenza di copianificazione <i>Lr 10 novembre 2014, n. 65</i>
 UMBRIA	Tetto al 10 per cento I piani regolatori generali possono prevedere un incremento delle aree per insediamenti nel limite del 10% delle superfici territoriali esistenti in base allo strumento urbanistico	generale vigente al 13 novembre 1997. Dal computo sono escluse le aree e le quantità edificatorie eventualmente concesse come premi e compensazioni urbanistiche <i>Lr 21 gennaio 2015, n. 1</i>
 VENETO	Rinuncia volontaria La Regione punta sulla disponibilità dei proprietari delle aree a rinunciare all'edificabilità già concessa dallo strumento urbanistico. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni devono	pubblicare un avviso con il quale invitano gli interessati a presentare la richiesta di riclassificazione di aree edificabili per privarle della loro potenzialità edificatoria <i>Lr 16 marzo 2015, n. 4</i>